

Arcidiocesi Salerno- Campagna-Acerno

Ufficio Beni Culturali Nuova Edilizia di Culto

Via Roberto il Guiscardo 3 –
84121 Salerno tel-fax: 089 222188 - 3206665046
e-mail g.landi@diocesisalerno.it
Pec. benicu.diocesi.sa@pec.it

Prot. n. 1482 / 2025

Salerno, 21 Novembre 2025

Oggetto: comunicazione n.001/2025
Contributi C.E.I. 8xMille.

Carissimi Confratelli

con il cuore colmo di gratitudine, mi rivolgo a ciascuno di voi come nuovo direttore dell’Ufficio Beni Culturali e Nuova Edilizia di Culto. È per me un onore e una responsabilità che accolgo con umiltà e speranza. Ringrazio profondamente il nostro Arcivescovo, Mons. Andrea Bellandi, per la fiducia che ha voluto riporre in me, e il caro Don Antonio Pisani, che con instancabile dedizione ha guidato questo ufficio, lasciando un segno indelebile di amore e servizio.

I contributi stanziati dalla C.E.I. consentono ogni anno a varie parrocchie dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno la possibilità di intervenire al recupero per i beni culturali e per l’edilizia di culto. Tuttavia, la limitatezza dei contributi disponibili permette di soddisfare solo in parte alle richieste di contributi avanzate dalle Parrocchie, pertanto si adotterà la procedura di una programmazione quinquennale durante la quale si spera di soddisfare tutte le istanze che perverranno.

Come è ben noto, il contributo della C.E.I. non copre l’intera spesa totale ammessa a finanziamento; pertanto, la restante parte resta a carico della Parrocchia. A tal fine il legale rappresentante della Parrocchia dovrà produrre un Piano Finanziario della spesa prevista, con il quale viene garantita la copertura della quota eccedente il contributo.

L’ufficio per meglio organizzare il suo lavoro comunica che dal **01 dicembre 2025** è possibile presentare richiesta per accedere ai contributi finanziati dalla C.E.I. per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto per il quinquennio 2026 - 2030.

La documentazione da presentare agli Uffici della Curia, in questa fase, è la seguente:

- **sintetica relazione tecnica (max 2 fogli formato A4 e 2 foto) con firma anche dal Parroco;**
- **quadro economico di massima della spesa prevista firmato dal Parroco (modello);**
- **piano finanziario di massima della spesa prevista firmato dal Parroco (modello).**

La scadenza per presentare la richiesta è fissata improrogabilmente per il **26 Gennaio 2026**. Si precisa che qualora le richieste, per esiguità di fondi non dovessero essere evase sono rinviate ai successivi anni finanziari.

Il criterio di valutazione affidato a questo Ufficio e ad una équipe di consulenti tecnici, che avrà il compito di studiare e valutare ogni singola richiesta e solo dopo aver verificato la sua candidabilità e fattibilità sarà sottoposta al giudizio dell’Ordinario Diocesano nella persona dell’Arcivescovo Mons. Andrea Bellandi.

L’Ufficio, acquisita l’approvazione dell’Ordinario Diocesano, comunicherà entro il **30 Aprile 2026**, l’elenco delle richieste ammesse a finanziamento per le prime due annualità e cioè il 2026 e 2027. Tale procedura è suggerita anche della lungaggine delle procedure di approvazioni delle proposte progettuali da parte degli enti preposti.

I beneficiari della prima annualità **2026** dovranno poi presentare improrogabilmente entro il **01 Giugno 2026** le richieste complete come disciplinate dalle normative C.E.I.

In sintesi, la C.E.I. eroga contributi finanziari alle diocesi italiane al fine di provvedere alle esigenze di culto della popolazione per:

- a) **i Beni Culturali** (artt. 4 e 5 Regolamento);
- b) **l’Edilizia** (artt. 6 e 11, Regolamento);

Art. 4

Impianti di sicurezza per edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche (Disposizioni Art. 3 n.4)

§1. Sono ammessi a contributo progetti per l’installazione e messa a norma di impianti di sicurezza

- a) per edifici di culto costruiti da più di 20 anni, di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite;
- b) per altri edifici di culto che siano sede di parrocchia o che svolgano stabile, continuativa e documentabile funzione sussidiaria alla chiesa parrocchiale da almeno 20 anni;

c) per i musei diocesani o di interesse diocesano, gli archivi diocesani e le biblioteche diocesane.

§2. Il contributo assegnabile è fino a € 20.000,00.

§4. La richiesta è annuale.

§5. I lavori non possono essere iniziati prima della presentazione della richiesta.

§6. Il contributo è erogato in un'unica soluzione.

Art. 5

Restauro di organi a canne di interesse storico-artistico (Disposizioni Art. 3 n.5)

§1. Sono ammessi a contributo interventi di restauro di organi a canne di interesse storico-artistico di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite. L'organo deve essere collocato all'interno di un edificio aperto al culto pubblico.

§2. Il contributo assegnabile è fino al 70% del costo totale preventivato ammissibile. Il contributo non potrà superare il limite di € 150.000,00 per ciascuna richiesta. Ogni diocesi può presentare annualmente fino a due progetti.

§3. La richiesta è annuale.

§4. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§5. Il progetto deve essere stato approvato dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione della richiesta di contributo.

Art. 6

Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni (Disposizioni Art. 3 n.6)

§1. Sono ammessi a contributo interventi su:

- a) edifici di culto di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite;
- b) altri edifici di culto che siano, da almeno 20 anni, sede di parrocchia o che svolgano stabile, continuativa e documentabile funzione sussidiaria alla chiesa parrocchiale;
- c) edifici ad esclusivo uso parrocchiale da destinare a locali di ministero pastorale anche se di proprietà dei seguenti enti: diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite;
- d) edifici da destinare a propria casa canonica di proprietà dei seguenti enti: parrocchie, chiese cattedrali, capitoli, chiese rettorie, santuari;
- e) episcopio, uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo di proprietà della diocesi o del seminario purché sia mantenuta la destinazione per almeno 20 anni.

§2. Sono esclusi interventi di importo inferiore a € 60.000,00 o di manutenzione ordinaria.

§3. Per un singolo intervento il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile.

§4. La richiesta è annuale.

§5. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§6. Per quanto riguarda gli edifici esistenti soggetti a tutela il progetto deve essere approvato dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione della richiesta di contributo.

Art. 11

Case canoniche per clero in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive (Disposizioni Art. 3 n.11)

§1. Sono ammessi a contributo la costruzione, l'acquisto ed eventuale adattamento di edifici da destinarsi a case canoniche per il clero in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive.

§2. Ai fini della concessione del contributo occorre che ne siano verificate le reali esigenze tenendo conto del patrimonio disponibile e sulla base di una programmazione diocesana.

§3. Ogni diocesi può presentare annualmente un progetto.

§4. Per l'ammissibilità e il calcolo del contributo assegnabile si applicano le norme per le rispettive misure di cui agli Artt. 7 e 10 nel limite di 150 mq.

L'occasione è gradita per augurare un proficuo ministero pastorale.

**ARCIDIOCESI
di Salerno - Campagna - Acerno
Ufficio Beni Culturali • Nuova Edilizia di Culto
DIRETTORE
Don Gaetano Landi**

dan Gaetano Landi